

REGOLAMENTO PER L'ADESIONE
ALL'ACCERTAMENTO

INDICE

Finalità	Articolo 1
Impugnazione e modificazione dell'accertamento	Articolo 2
Definizione dell'accertamento con adesione	Articolo 3
Conciliazione giudiziale	Articolo 4
Competenze	Articolo 5
Attività del Comune	Articolo 6
Attività del contribuente	Articolo 7
Accertamento con adesione	Articolo 8
Adempimenti a seguito dell'adesione	Articolo 9
Sanzioni	Articolo 10
Entrata in vigore	Articolo 11

ARTICOLO 1

FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'adesione dei contribuenti all'accertamento dei tributi propri del Comune. Ha lo scopo di rendere più trasparente ed efficace l'azione della Amministrazione Comunale, che è volta alla perequazione della platea contributiva, anche attraverso il contenimento del contenzioso.
2. I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.

ARTICOLO 2

IMPUGNAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del comune.
2. La definizione con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore accertamento entro in termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali :
 - a) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
 - b) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;
 - c) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta o tassa superiore al 50% e, comunque, non inferiore a lire 200.000, rispetto all'importo precedentemente accertato, pagato od iscrivibile a ruolo.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. La definizione dell'accertamento con adesione é proponibile solo nei casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili; ne é esclusa l'attività di liquidazione, stante il controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti.
2. Non é ammessa la definizione nei seguenti casi :
 - a) se l'accertamento riguarda l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento;
 - b) nel caso dell'ulteriore accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 2;
 - c) se é stato notificato l'avviso di accertamento o di liquidazione dopo l'invito di cui all'articolo 6;
 - d) se la violazione ricade nell'ipotesi di recidiva, intendendosi tale il comportamento sistematico di reiterati adempimenti al dettato normativo in materia di fiscalità locale.

ARTICOLO 4

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Si vogliono acquisite al presente regolamento le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, concernenti le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.
2. L'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non é consentita se ricorrono i presupposti di cui al secondo comma del precedente articolo, ovvero nel caso dell'ulteriore accertamento previsto dal secondo comma dell'articolo 2.

ARTICOLO 5

COMPETENZE

1. Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione; questi può delegare, con proprio atto, la funzione ad una unità del servizio tributi.
2. Il funzionario responsabile in sede di contraddittorio con il contribuente valuta - oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente - il rapporto costi/benefici derivato dall'emissione dell'avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive.

ARTICOLO 6 ATTIVITÀ DEL COMUNE

1. Il funzionario responsabile, prima della emissione di un avviso di accertamento recante una pretesa tributaria non inferiore a lire un milione ed per i casi in cui ne ravvisa l'opportunità, trasmette al contribuente - a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento - un invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono indicati :
 - a) gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce avviso di accertamento o liquidazione suscettibile di adesione;
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
 - d) l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente o telematicamente.

2. Non é fatto l'obbligo della accettazione dell'invito; l'omesso riscontro da parte del contribuente alla proposta di adesione non é sanzionabile.
3. Non si intende come invito di adesione all'accertamento la richiesta di chiarimenti e l'invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva.

ARTICOLO 7

ATTIVITÀ DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente cui sono stati richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può chiedere, con istanza in carta libera, la formulazione dell'avviso di accertamento.
2. L'istanza non é vincolante ai fini dell'adesione.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il funzionario responsabile od un suo delegato formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono indicati il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, nonché la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili sulle sanzioni. Il termine riveste carattere perentorio per il comune ed i maggiori interessi a carico *del contribuente dipesi dal ritardo della convocazione* non sono dovuti. Il danno per il comune é risarcito dalla parte che ne avrà data la causa.
4. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al primo comma dell'articolo 6, può formulare - anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale - istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza é inviata al comune con raccomandata semplice ed indirizzata al funzionario responsabile della gestione del tributo, ovvero consegnata al funzionario responsabile o ad un suo delegato che ne rilascia ricevuta; in ogni caso si intende proposta al momento del ricevimento.

5. La presentazione dell'istanza , anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti i coobbligati, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dei termini per l'impugnazione di cui al precedente comma e per il pagamento delle somme liquidate dal comune per imposta o tassa, per sanzioni ed interessi.
6. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

ARTICOLO 8 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal comune, l'adesione all'accertamento è redatta con atto scritto in duplice esemplare, é sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile della gestione del tributo o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione di cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione della maggior imposta o tassa, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.
3. Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.
4. L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l'imposizione in capo a tutti i coobbligati.

ARTICOLO 9 ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL'ADESIONE

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione all'accertamento é eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione medesimo. Il versamento viene eseguito con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

2. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire al servizio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il funzionario responsabile od un suo delegato rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.
3. Il mancato pagamento rende efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario.
4. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di quattro rate trimestrali se la somma complessivamente dovuta supera i due milioni. L'importo della prima rata é versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale.
5. In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

ARTICOLO 10 SANZIONI

1. La definizione avvenuta prima dell'emissione dell'avviso di accertamento comporta l'applicazione delle sanzioni irrogabili nella misura ridotta del 75% del minimo edittale.
2. La mancata trasmissione del documento comprovante il pagamento comporta la irrogazione di una sanzione di lire 500.000.

ARTICOLO 11 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della legge 142 dell'8 giugno 1990, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua adozione.